



## PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Le parti firmatarie  
il Tribunale di Rovereto  
la Procura della Repubblica di Rovereto  
l'Ordine degli Avvocati di Rovereto  
Camera Penale di Trento e Rovereto  
l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento

Il presente Protocollo ha lo scopo di:

- predisporre delle indicazioni uniformi per l'applicazione della disciplina della messa prova;
- garantire all'imputato diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario;
- velocizzare l'istruttoria al fine rendere più agevole la predisposizione del programma, la rapida trattazione del procedimento nonché l'avvio della messa alla prova in epoca non lontana dal fatto delittuoso

Tanto premesso,

### **LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- **L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, formula e deposita presso l'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.**

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico);
- b) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti l'abuso di sostanze (tossicodipendenza/alcoldipendenza), è opportuno depositare idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, Servizio di Alcologia o C.S.M);
- d) indicazioni relative al risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa o alla proposta di risarcimento ovvero, ove se risarcimento non sia possibile, indicazione delle ragioni che non lo consentono; eventuale dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
- f) indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G., e della eventuale data di udienza;
- g) dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso riferisce di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A. precedente);
- h) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale;
- i) dichiarazione di disponibilità dell'interessato a partecipare personalmente all'udienza di ammissione della messa alla prova.
- l) se già disponibile, dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (nel caso in cui detta dichiarazione non sia stata già ottenuta dovrà essere acquisita dall'interessato durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la valutazione della richiesta di messa alla prova)

Si segnala che sul sito web del Tribunale e dell'Ordine degli avvocati è presente un modulo per la raccolta delle suddette informazioni, concordato con l'Uepe di Trento.

- **La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale** (in tal caso il difensore deve allegare, anche in fotocopia, la procura speciale).

Essa deve essere inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato.

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

In caso di deposito presso gli uffici dell'UEPE, viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

Entro il termine di cui all'art. 464 bis co. 2 c.p.p., l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale formula al Giudice precedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

In caso di presentazione della richiesta di sospensione del procedimento in fase di indagine ex art. 464 ter c.p.p., la richiesta dovrà essere presentata al giudice che la trasmetterà al PM per il parere vincolante. In caso di parere favorevole il PM, che dovrà contestualmente formulare il capo di imputazione, restituirà il fascicolo al GIP che fisserà l'udienza a distanza di circa sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al punto che precede, in modo da consentire all'Uepe la definitiva predisposizione del programma di trattamento. Per la prosecuzione si applicheranno, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente protocollo

All'istanza deve essere allegata la copia della richiesta di elaborazione del programma, con attestazione di presentazione all'UEPE.

Alla richiesta verrà allegata l'istanza già depositata all'Uepe.

#### ➤ **Udienza di valutazione dell'ammissibilità della richiesta**

Il Giudice, effettuata una prima valutazione in ordine all'ammissibilità della richiesta (in relazione al reato contestato, alla personalità del soggetto ed alla serietà dell'istanza), fissa contestualmente udienza per l'ammissione della messa alla prova a circa 6 mesi di distanza, disponendo la citazione dell'interessato e dell'eventuale persona offesa ex art. 464quater, comma 1, cpp.. La data dell'udienza viene comunicata all'Uepe, che entro tale data invierà il programma di trattamento concordato con l'imputato e la relazione di indagine socio-familiare.

- se la richiesta, completa dei dati sopra indicati, viene presentata **in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza** (ad esempio durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio, richiede all'UEPE la formulazione del programma, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova a circa 6 mesi di distanza.

Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice, redatti in maniera chiara e intellegibile in ogni loro parte, sono comunicati all'UEPE, al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile.

Durante il termine necessario per la predisposizione del programma viene disposta la sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1 n. 3 c.p..

### ➤ **Il programma di trattamento**

viene predisposto dall'UEPE sulla base di una indagine socio familiare che svolgerà con le modalità ritenute più opportune.

Dovranno essere riferite eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze o criticità.

Il programma dovrà necessariamente prevedere:

- a) la presa in carico da parte dell'UEPE con il mantenimento di contatti secondo cadenze temporali specificate;
- b) l'obbligo dell'interessato di informare preventivamente l'UEPE di eventuali trasferimenti domicilio. Il domicilio dovrà comunque essere scelto in modo da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa laddove esistente (art. 464 quater, co. 3, cpp). Eventuali vicende modificative del domicilio devono essere comunicate all'UEPE, il quale le porta a conoscenza del Giudice evidenziandone le eventuali criticità rispetto al programma in atto;
- c) lo svolgimento dell'attività lavorativa, se trattasi di soggetto occupato, con obbligo di comunicare qualunque variazione di rilievo all'Uepe che ne riferirà al Giudice;
- d) lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con modalità e tempi concordati con l'ente prescelto che non pregiudichino le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute; a tal fine si concorda che ogni giorno di LPU corrisponda a 2 ore di lavoro effettivo, fermo restando che la durata giornaliera non dovrà superare le 8 ore;
- e) condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati in base all'indagine socio-familiare, utili a favorire la rieducazione ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ad es. osservanza del programma di trattamento elaborato dai servizi specialistici, frequentazione di specifici percorsi socio-riabilitativi, risarcimento del danno, mediazione con la parte offesa, svolgimento di attività di volontariato, prescrizioni relative all'obbligo di dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentazione di determinati locali ex art. 168bis, comma 2, c.p.).

In caso di condotte risarcitorie deve essere proposto l'ammontare della somma che si intende versare, il termine ultimo e l'eventuale richiesta di rateizzazione.

- Salvo legittimo impedimento, nel caso in cui l'interessato non si presenti al colloquio funzionale alla predisposizione del programma di cui sopra, senza documentato motivo, pur avendo ricevuto comunicazione formale – trasmessa dall'Ufficio anche per il tramite del suo legale - della fissazione di uno/due incontri presso la sede dell'Uepe, quest'ultimo comunicherà al Giudice e al difensore l'impossibilità di procedere con l'indagine socio-familiare e di giungere pertanto alla definizione del programma stesso. La mancata presentazione al colloquio presso l'Uepe potrà essere valutata dal Giudice ai fini della decisione sull'ammissione dell'interessato alla misura. L'Uepe rimarrà in attesa delle determinazioni del Giudice prima di procedere all'archiviazione del fascicolo. Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni del Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità, gli Uepe devono archiviare gli incarichi per i quali non hanno avuto comunicazione di una fissazione di udienza da più di sei mesi.



#### **Udienza per l'ammissione della messa alla prova**

L'UEPE dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, le invia tramite PEC al cancelliere del Giudice titolare del procedimento, alla Procura e al difensore.

Il giudice, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali e altri enti pubblici, può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie (art. 464bis, comma 5, c.p.p.)

All'udienza di ammissione è richiesta la partecipazione dell'imputato/indagato al fine di consentire al giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464ter, comma 2, c.p.p.) e per acquisire il consenso dell'interessato in caso di integrazione o modifica del programma di trattamento da parte del giudice (art. 464ter, comma 4, c.p.p.)

All'udienza fissata per l'ammissione il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa (se presente) ed esaminato programma di trattamento elaborato dall'UEPE potrà:

- a) respingere la richiesta;
- b) indicare modifiche o integrazioni al programma di trattamento, acquisendo il consenso dell'imputato/indagato;

- c) disporre la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata – in riferimento al monte ore fissato - del lavoro di pubblica utilità imponendo le prescrizioni ritenute necessarie.
- d) Nel caso in cui il Giudice disponga la messa alla prova, l'Ordinanza a tal fine emessa – redatta in modo chiaro e intellegibile - riprende le singole attività trattamentali, se ritenute idonee dal Giudice, previste nel programma di trattamento redatto dall'Uepe in accordo con l'imputato, al fine di evidenziare gli impegni a carico dell'imputato e di promuoverne la responsabilizzazione.
- e) Nel caso di richiesta di rateizzazione della somma eventualmente stabilita a titolo risarcitorio, il giudice acquisisce il consenso della persona offesa ex art. 464quinquies n. 1 , ult. parte, c.p.p.

Fissa inoltre il termine di un mese entro il quale l'interessato deve contattare l'UEPE per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi incombe sull'interessato e non verrà convocato dall'UEPE.

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione e fissa l'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova a distanza indicativa di due mesi dalla scadenza del termine finale al fine di consentire all'Uepe di elaborare la relazione conclusiva.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Procura della Repubblica, al difensore e all'UEPE.

Il provvedimento dovrà essere comunicato anche all'Ente presso il quale verrà svolto il LPU, a cura dell'interessato, al fine di assolvere a quanto previsto dalla Circolare Inail n.n 8 del 17.02.2017.

L'ordinanza verrà comunicata anche alla Questura se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad es. divieto di uscita notturna o di frequentazione di esercizi pubblici).

L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale ex art. 6 L. 67/2014.

#### ➤ **Adempimenti successivi**

Qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, l'Uepe lo comunica entro 15 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.

L'UEPE informa il Giudice dell'andamento del programma di trattamento nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso necessitino modifiche del programma, esprimendo un parere rispetto all'istanza di variazioni delle prescrizioni firmata dall'imputato;
- b) in caso di esigenze di modifica del LPU, fornendo le indicazioni necessarie e formulando un parere motivato;

- c) in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato.

La revoca può, essere disposta dal Giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza anche prima del termine del periodo di sospensione ai sensi dell'art. 464 octies c.p.p.

Tutte le ordinanze emesse dal giudice a modifica o revoca della messa alla prova sono comunicate tempestivamente alla Procura della Repubblica, al difensore e all'UEPE; verranno comunicate all'Uepe anche eventuali provvedimenti restrittivi emessi da altre autorità giudiziarie di cui la Cancelleria del Giudice sia venuta a conoscenza.

#### ➤ **Conclusione del periodo di messa alla prova**

Al termine del periodo di messa alla prova, l'Uepe trasmette la relazione finale relativa all'andamento della stessa in tempo utile rispetto all'udienza già fissata allegando, ove previsto, le quietanze relative all' adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie e la documentazione relativa ai LPU svolti.

Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza.

Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UEPE competente e al difensore.

#### ➤ **Comunicazioni**

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Rovereto: penale.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Rovereto: dirigente.procura.rovereto@giustiziacert.it

UEPE: uepe.trento@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo pec del difensore, così come risultante dai pubblici registri

Rovereto, 30.10.2017

il Tribunale di Rovereto


la Procura della Repubblica di Rovereto


l'Ordine degli Avvocati di Rovereto

Camera Penale di Trento e Rovereto


l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento













per copia conforme

Rovereto, li 31 OTT 2017

Il Funzionario Giudice  
Roberto Recupero

